

DELIBERA N. 215/20/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
CANALE 6 TVM S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 6 - LCN 88”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 20 COMMA 5 L. 223/1990 E
DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 1/2020 - PROC. 07/20/GG-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2020

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia, del 10 aprile 2001, n. 11, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie*

derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia, con atto n. CONT n. 1/2020, del 12 febbraio 2020 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 6 - LCN 88”, ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 comma 5 della legge 223/1990 e dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS in ragione della rilevata assenza – nelle registrazioni dei programmi a marchio “Canale 6” trasmessi dal 9 dicembre 2019 al 15 dicembre 2019 - della programmazione diffusa nella giornata di domenica 15/12/2019 dalle ore 15.53.28 fino alle ore 24.00.00 nonché degli elementi di segnalazione identificativi della data e dell'orario di diffusione delle registrazioni medesime.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione, la società CANALE 6 Tvm S.r.l. ha trasmesso, in data 21 febbraio 2020, una memoria difensiva respingendo ogni addebito in ordine ai fatti contestati. In particolare, con riferimento alla asserita mancanza di marcatori temporali il rappresentante della società sottolinea la piena conformità alle norme vigenti del sistema di registrazione e conservazione delle registrazioni in uso che, seppur senza prevedere la sovraimpressione a video delle informazioni richieste, “marca” temporalmente ogni file in base ad una specifica sintassi “LINK_anno_mese_giorno_spaziovuoto_ora_minuti_secondi”. Quanto alla presunta indisponibilità delle registrazioni del giorno 15/12/2019 nell'intervallo 15.53.28 - 24.00.00, la società dichiara che “l'assenza del segnale televisivo riscontrata nei file delle otto ore di programmazione “a nero”, non è dipesa da un malfunzionamento del sistema di registrazione dell'emesso bensì da un guasto al sistema di emissione del segnale televisivo, ragion per cui le registrazioni consegnate corrispondono esattamente a quanto trasmesso dall'emittente, ovvero nessuna trasmissione di programmi per assenza di segnale audiovisivo”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0100672 del 5 marzo 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'archiviazione del procedimento a carico

della CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 6 - LCN 88”.

La proposta di archiviazione formulata dal Comitato si fonda, come detto, sulla circostanza, documentata in atti, secondo cui le registrazioni richieste risultano effettivamente corredate dei prescritti marcatori temporali ancorchè non in sovraimpressione video, ed i files contenenti programmazione “a nero” inizialmente assunti quali mancate registrazioni presentano dimensioni analoghe, in termini di dati e durata, a quelli completi e ritenuti conformi alla regolamentazione vigente, e dunque ragionevolmente identificabili quali vere e proprie registrazioni effettuate in assenza di segnale radiotelevisivo in emissione a causa di un malfunzionamento temporaneo del sistema di emissione medesimo.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, l’insussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata osservanza da parte della società CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 6 - LCN 88” delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera 353/11/CONS;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’art. 103, comma 1

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l’art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società CANALE 6 Tvm S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 6 - LCN 88", con sede in Staranzano (Gorizia) località Bristigna, via Grado n. 3, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenuto conto di quanto disposto dall'art.84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della proroga intervenuta ai sensi dell'art.36, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone